

**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
ART. 18 COMMA 2 DELLA L. R. V. N. 11/2004 E S.M.I.. VARIANTE N. 1 AL PIANO
DEGLI INTERVENTI: ESAME E CONTRODEDUZIONI DELLE OSSERVAZIONI ED
APPROVAZIONE DEFINITIVA**

Il sottoscritto Vice Sindaco Loris Rizzetto presenta il seguente emendamento alla proposta di deliberazione per l'approvazione della prima variante al Piano degli Interventi (P.I.), all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 05/06/2018, finalizzato a integrare le Norme Tecniche Operative, con i parametri urbanistici per l'edificazione residenziale in zona agricola, inserendoli anche in calce per maggior chiarezza all'Art. 32 comma 7 punto (A) che disciplina la materia, conformandolo ai parametri della zona E4:

a) modificare l'Art. 32 comma 7 punto (A) delle Norme Tecniche Operative che testualmente recita:

A. Edilizia residenziale:

- edificio isolato, in linea o a cortina, di 2 o 3 piani fuori terra;
- la tipologia edilizia deve riprendere gli elementi tipologico-formali degli edifici rurali tradizionali, con pianta riconducibile ad un perimetro di forma rettangolare, sagoma semplice e compatta risultante dalla composizione ordinata dei setti giustapposti lungo un asse prevalente riconoscibile, e assenza di aggetti che fuoriescano dal sedime e dal volume del corpo di fabbrica (balconi, poggiali, tettiucci, pensiline, scale esterne, sottotetti in soprizzo rispetto ai solai delle coperture principali); e consentita la realizzazione di logge rientranti rispetto al filo della muratura esterna del fabbricato solamente come soluzione architettonica finalizzata alla razionalizzazione degli spazi interni, e non sono comunque ammesse su fabbricati oggetto di tutela;
- copertura a due falde di uguale pendenza compresa tra il 35 ed il 45%, con andamento parallelo all'asse prevalente; e ammessa la copertura a padiglione per motivate esigenze di carattere architettonico-compositivo;
gli sporti del manto di copertura non devono superare cm 45 lungo i lati con linea di gronda orizzontale e cm 30 rispetto ai lati privi di gronda ed ai timpani; sono vietate le coperture piane, anche parziali, per i volumi fuori terra;
- forometria regolare e ordinata secondo una scansione proporzionata di linee orizzontali e verticali di immediata percezione e riconoscibilità, con prevalenza dei "pieni murari" rispetto al "vuoti", in armonia con le misure tradizionali dell'edilizia rurale storica; sono escluse le finestre ad angolo e quelle aggettanti;
- non sono consentiti gli abbaini in copertura ma sono ammessi per la presa di luce ed aria aperture a lucernario piano sul tetto nel caso di sottotetti abitabili (di cui al Regolamento Edilizio Comunale);
- paramento esterno realizzato con intonacature, coloriture, serramenti ed infissi conformi alle tinte tradizionali della zona; e ammessa la riproposizione delle tradizionali murature in sasso o pietra a faccia vista;
- deve essere un unico fabbricato costituito al massimo dall'aggregazione di n.3 unità edilizie indipendenti dal piano terra alla copertura;
- è consentita la realizzazione di edifici con un piano interrato se in presenza di un preesistente edificio legittimo,
emergente dal terreno per almeno un piano fuori terra; la superficie dell'interrato può al massimo essere uguale alla superficie coperta del fabbricato sovrastante e compresa nella sagoma dello

stesso; tali interrati sono ammessi se per intero sotto il piano di campagna e purchè non implichino la rimodellazione dell'andamento naturale del terreno;

- non sono ammessi riporti di terreno attorno al fabbricato;
- per gli edifici residenziali classificati come beni di interesse culturale e ambientale sono consentiti solo gli interventi previsti dal relativo grado di protezione di cui al successivo art. 20;
- gli ampliamenti, il recupero volumetrico delle superfetazioni, il riuso a fini residenziali di annessi rustici dichiarati non più funzionali alla conduzione del fondo mediante demolizione e ricostruzione nonché il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante demolizione e ricostruzione, laddove ammessi, dovranno uniformarsi all'edificio principale per orientamento, pendenza delle falde, forometria e materiali di costruzione e devono essere realizzati in aggregazione continua lungo l'asse prevalente dell'edificio principale oppure in distacco, con orientamento ortogonale allo stesso laddove non impedito da cause da comprovare. Le disposizioni di cui al presente comma si riferiscono anche alle costruzioni accessorie agli edifici residenziali dichiarati di interesse culturale ed ambientale, in deroga alle prescrizioni di cui al successivo art. 53;
- previo parere preventivo della Commissione Locale per il Paesaggio, possono essere ammesse conformazioni tipologiche diverse, che devono essere comunque suffragate, in sede di Relazione Tecnica, da riferimenti documentati a forme tradizionali.

nel seguente modo (indicato in carattere corsivo grassetto sottolineato in calce al testo normativo):

A. Edilizia residenziale:

- edificio isolato, in linea o a cortina, di 2 o 3 piani fuori terra;
 - la tipologia edilizia deve riprendere gli elementi tipologico-formali degli edifici rurali tradizionali, con pianta riconducibile ad un perimetro di forma rettangolare, sagoma semplice e compatta risultante dalla composizione ordinata dei setti giustapposti lungo un asse prevalente riconoscibile, e assenza di aggetti che fuoriescano dal sedime e dal volume del corpo di fabbrica (balconi, poggiali, tettucci, pensiline, scale esterne, sottotetti in sopralzo rispetto ai solai delle coperture principali); e consentita la realizzazione di logge rientranti rispetto al filo della muratura esterna del fabbricato solamente come soluzione architettonica finalizzata alla razionalizzazione degli spazi interni, e non sono comunque ammesse su fabbricati oggetto di tutela;
 - copertura a due falde di uguale pendenza compresa tra il 35 ed il 45%, con andamento parallelo all'asse prevalente; e ammessa la copertura a padiglione per motivate esigenze di carattere architettonico-compositivo;
- gli sporti del manto di copertura non devono superare cm 45 lungo i lati con linea di gronda orizzontale e cm 30 rispetto ai lati privi di gronda ed ai timpani; sono vietate le coperture piane, anche parziali, per i volumi fuori terra;
- forometria regolare e ordinata secondo una scansione proporzionata di linee orizzontali e verticali di immediata percezione e riconoscibilità, con prevalenza dei "pieni murari" rispetto al "vuoti", in armonia con le misure tradizionali dell'edilizia rurale storica; sono escluse le finestre ad angolo e quelle aggettanti;
 - non sono consentiti gli abbaini in copertura ma sono ammessi per la presa di luce ed aria aperture a lucernario piano sul tetto nel caso di sottotetti abitabili (di cui al Regolamento Edilizio Comunale);
 - paramento esterno realizzato con intonacature, coloriture, serramenti ed infissi conformi alle tinte tradizionali della zona; e ammessa la riproposizione delle tradizionali murature in sasso o pietra a faccia vista;
 - deve essere un unico fabbricato costituito al massimo dall'aggregazione di n.3 unità edilizie indipendenti dal piano terra alla copertura;
 - è consentita la realizzazione di edifici con un piano interrato se in presenza di un preesistente edificio legittimo,

emergente dal terreno per almeno un piano fuori terra; la superficie dell'interrato può al massimo essere uguale alla superficie coperta del fabbricato sovrastante e compresa nella sagoma dello stesso; tali interrati sono ammessi se per intero sotto il piano di campagna e purchè non implichino la rimodellazione dell'andamento naturale del terreno;

- non sono ammessi riporti di terreno attorno al fabbricato;
- per gli edifici residenziali classificati come beni di interesse culturale e ambientale sono consentiti solo gli interventi previsti dal relativo grado di protezione di cui al successivo art. 20;
- gli ampliamenti, il recupero volumetrico delle superfetazioni, il riuso a fini residenziali di annessi rustici dichiarati non più funzionali alla conduzione del fondo mediante demolizione e ricostruzione nonché il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante demolizione e ricostruzione, laddove ammessi, dovranno uniformarsi all'edificio principale per orientamento, pendenza delle falde, forometria e materiali di costruzione e devono essere realizzati in aggregazione continua lungo l'asse prevalente dell'edificio principale oppure in distacco, con orientamento ortogonale allo stesso laddove non impedito da cause da comprovare. Le disposizioni di cui al presente comma si riferiscono anche alle costruzioni accessorie agli edifici residenziali dichiarati di interesse culturale ed ambientale, in deroga alle prescrizioni di cui al successivo art. 53;
- previo parere preventivo della Commissione Locale per il Paesaggio, possono essere ammesse conformazioni tipologiche diverse, che devono essere comunque suffragate, in sede di Relazione Tecnica, da riferimenti documentati a forme tradizionali.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

1. Residenza

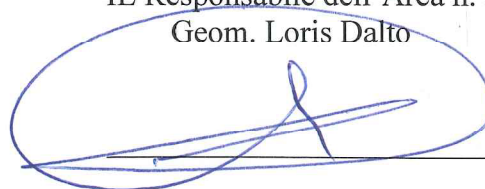
- Dc m 5,00;
- Df m. 10,00; è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca;
- H: m 6,50 per la residenza;

Moriago della Battaglia, 05/06/2018

Il Vice Sindaco
Loris Rizzetto



Parere Tecnico Procedurale
IL Responsabile dell'Area n. 3
Geom. Loris Dalto



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Prot. N. 5009

Tit. VI Cl. 1

VISTO: Il Sindaco 05 GIU. 2018 VISTO: Il Segretario

☒ Comm./Bibl.	☐ Ragion.	☐ Demog.	☐ Vigili	☐ Segret.
☐ Sindaco	☐ Segr.o	☐ Assistente Sociale	☐ Tributi	